

Richiamando i precedenti normativi, il testo unico dispone che a ciascun documento informatico possa essere associata una firma digitale. Tale associazione è equiparata alla sottoscrizione prevista per gli atti e i documenti in forma scritta su supporto cartaceo.

Un passaggio essenziale: mediante lo strumento elettronico possiamo apporre una firma con lo stesso pregio della sottoscrizione fatta di proprio pugno.

Come la firma autografa anche la firma digitale può essere disconosciuta dal presunto sottoscrittore.

L'onere della prova è posto a carico del terzo che, in caso di disconoscimento a opera del presunto sottoscrittore, ne deve dimostrare la paternità.

D.Lgs. n. 10/2002

Emanato in attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa a un quadro comunitario per le firme elettroniche.

Alcune voci della dottrina giuridica sostengono che a partire da questo intervento il legislatore italiano avrebbe alimentato una confusione terminologica a oggi irrisolta.

Infatti, il testo in inglese della direttiva (art.1) recita: *“electronic signature means data in electronic form which are attached to or logically associated with other electronic data and which serve as a method of authentication”*. La norma definirebbe la *electronic signature* quale strumento per la sola validazione dei dati senza alcun riferimento all'identità del firmatario.

Il legislatore italiano ha invece tradotto la definizione di firma elettronica come: *“insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica”* (art. 1 D.Lgs. n. 10/2002, art. 1 D.Lgs. n. 82/2005).

Non solo. Con il D.Lgs. n. 10 del 2002 sarebbe stato sostanzialmente modificato il valore giuridico della firma digitale attraverso un vero e proprio ribaltamento dell'onere della prova: il presunto sottoscrittore per annullare gli effetti giuridici della firma digitale doveva intentare una querela di falso.

D.Lgs. n. 82/2005 come modificato dal D.Lgs. n. 159/2006

È un testo unico dedicato esclusivamente al trattamento digitale della documentazione, noto anche come Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.).

Il legislatore del 2005 conferma il valore della firma digitale equiparata agli effetti di legge alla firma autografa (art. 2702 codice civile), introducendo tuttavia un'inversione dell'onere della prova.

A norma dell'art. 18 del C.A.D. *“l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare salvo che sia data prova contraria”*. Mentre nel caso di disconoscimento della sottoscrizione su un documento in formato cartaceo spetta a chi lo produce in giudizio provare l'autenticità della scrittura, per il documento informatico toccherebbe alla parte cui è attribuito provare che la firma non è sua.

Prova comunque ardua tenuto conto del fatto che i dispositivi non sono violabili, i codici segreti (PIN/PUK) utili per l'uso del dispositivo sono forniti in maniera sicura al legittimo titolare, quest'ultimo è sottoposto a una serie di obblighi di conservazione degli stessi.

All'art. 1 del D.Lgs. n. 82/2005 sono fornite alcune fondamentali definizioni:

- a) *firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;*
- b) *firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;*
- c) *firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.*

Il legislatore ha dunque previsto diversi livelli di sottoscrizione del documento informatico tutti genericamente riconducibili entro la categoria generale della firma elettronica.

Dalla trasposizione delle categorie di firma elettronica nel linguaggio corrente sono derivate le formule firma debole o leggera e firma forte o pesante.

Dal punto di vista tecnico e realizzativo è ben definita la firma forte/pesante ovvero quella che il legislatore identifica con la firma digitale.

Tutto ciò che non risponde alla definizione di firma digitale ma è compatibile con la definizione giuridica di firma elettronica rappresenta una firma leggera.